

---

# **GENDER DIRECTIVE: IMPATTI SULL'ASSICURAZIONE VITA**

OVVERO

IL DIVIETO DI DIFFERENZIAZIONE DEI "PREZZI AL DETTAGLIO" IN  
BASE AL GENERE

**Alberto Lonza – Ordine degli Attuari – Membro della Commissione Vita**

---

## CONTESTO POST SENTENZA “TEST-ACHATS”

### LE FONTI NORMATIVE COMUNITARIE

18 dicembre 2000

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI  
DELL'UNIONE EUROPEA

13 dicembre 2007

TRATTATO DI LISBONA - Trattato di  
Lisbona che modifica il trattato sull'Unione  
europea e il trattato che istituisce la  
Comunità europea

### LE MISURE DI ATTUAZIONE COMUNITARIE

DIRETTIVA 2004/113/CE - Attuazione del principio  
della **parità di trattamento** tra uomini e donne per  
quanto riguarda **l'accesso a beni e servizi** e la loro  
fornitura

DIRETTIVA 2006/54/CE - Attuazione del principio  
delle pari opportunità e della **parità di trattamento**  
fra uomini e donne **in materia di occupazione e  
impiego**

LINEE DIRETTRICI CE per l'applicazione della  
direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle  
assicurazioni sulla base della sentenza della corte  
di giustizia dell'UE nella causa C-236/09  
(TEST-ACHATS)

---

## LE DIRETTIVE COMUNITARIE DI RECEPIMENTO

**DIRETTIVA 2004/113/CE - attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura**

L'articolo 5, paragrafo 1, prevede che, per i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del **sexso quale fattore di calcolo** dei premi e delle prestazioni **non deve determinare differenze** nei premi e nelle prestazioni individuali (nel prosieguo «regola unisex»).

**In deroga** a tale principio **l'articolo 5, paragrafo 2, consente** agli Stati membri **di mantenere differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni** individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a **pertinenti ed accurati dati attuariali e statistici**

---

## LE DIRETTIVE COMUNITARIE DI RECEPIMENTO

**DIRETTIVA 2006/54/CE - l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego**

L'art. 9 impone la parità di trattamento tra uomini e donne nei **regimi professionali di sicurezza sociale**.

**In deroga a tale principio di parità di trattamento, la direttiva in esame prevede la possibilità di fissare livelli di prestazioni differenziate per sesso laddove sia necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale e specificatamente:**

- **nelle forme a contribuzione definita;**
- **nelle forme a prestazione definita finanziate tramite capitalizzazione**

---

## LE MISURE DI RECEPIMENTO IN ITALIA

### LA NORMATIVA LOCALE

In Italia, nel settore delle assicurazioni, la *gender directive* è stata recepita con:

- D.Lgs. 196 del 6 novembre 2007
- Regolamento ISVAP n° 30 del 19 maggio 2009

### IMPATTI

Art. 5 comma2 ... omissis ... **l'attuario incaricato** effettua la **verifica sulla pertinenza e sull'accuratezza dei dati** attuariali e statistici **relativi all'utilizzo del sesso** quale fattore rilevante nella determinazione dei premi e delle prestazioni differenziate

Art. 13 (Modifiche e integrazioni a Regolamenti ISVAP)

Inserimento della “**Dichiarazione di Adeguatezza dei dati** in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi” **nella Relazione Tecnica sulla Tariffa dell'AIV**

---

## LA SENTENZA TEST ACHATS 1 MARZO 2011

### CHI E' TEST ACHATS

- 1957 nasce come « Association des Consommateurs »
- 1960 è stato uno dei fondatori dell'org. « Consumers International »
- 1990 Test-Achats è fondatore dell'International « Consumer Research & Testing »

### CONTENUTO DELLA SENTENZA

La Corte di Giustizia dell'UE («la Corte di Giustizia») **ha dichiarato invalido, con effetto dal 21 dicembre 2012, l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva.**

La Corte di Giustizia ha ritenuto che **mantenere senza limiti di tempo la deroga è contrario alla realizzazione dell'obiettivo della parità** di trattamento tra donne e uomini **nel calcolo dei premi assicurativi e delle prestazioni** ed è pertanto incompatibile con gli articoli 21 (Non discriminazione) e 23 (Parità fra uomini e donne) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

---

## LE LINEE DIRETTRICI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

### PROFILI APPLICATIVI DELLA SENTENZA “TEST-ACHATS”

#### INTRODUZIONE

punto 4.

... omissis ... la posizione della Commissione **non pregiudica in alcun modo l'eventuale interpretazione che la Corte di Giustizia possa dare dell'articolo 5 in futuro.**

#### PUNTI DI ATTENZIONE

- **inammissibilità della deroga** ex art. 5 comma 2 *pro tempore*
- perimetro di applicazione dell'art.5 par.1 con riferimento ai “nuovi contratti” post 21 dic 2012
  - **accordo** contrattuale che necessita del **consenso di tutte le parti**, compresa l'eventuale modifica di un contratto esistente;
  - **l'ultima espressione del consenso** di una delle parti, che sia **necessaria per la conclusione** di tale contratto, **intervenga a partire dalla suddetta data.**
- ammissibilità delle **pratiche legate al genere consentite:**
  - **raccolta** dell'informazione gender,
  - **fissazione dei prezzi interni** (pricing interno, riservazione, riassicurazione)
  - **marketing** e pubblicità (influenzare la composizione per sesso)
  - **alcune pratiche di anamnesi medica legate al sesso (con diversa incidenza M / F)**

---

## LE LINEE DIRETTRICI COMUNITARIE

### LA DISCRIMINAZIONE INDIRETTA

L'utilizzo di **fattori di rischio legati al genere rimane possibile a patto che si tratti di veri e propri fattori di rischio:**

- **patologie *gender specific***, ma non la gravidanza per i rami malattia
- la **cilindrata alta** tipicamente maschile per il ramo auto

### L'UTILIZZO DI ALTRI FATTORI NON COLLEGATI

L'utilizzo di **fattori di rischio non legati al genere** è concesso (vedasi età, disabilità)

### MONITORAGGIO: LA SFIDA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione desidera incoraggiare un settore competitivo e innovativo come quello delle assicurazioni ad apportare gli adeguamenti necessari e ad **offrire prodotti *unisex* allettanti** per i consumatori senza che ciò comporti un **ingiustificato impatto sui livelli generali dei prezzi ... »**

---

## LA SFIDA DELLA COMMISSIONE AL MERCATO

### ASSICURAZIONI E PENSIONI AZIENDALI O PROFESSIONALI

Taluni prodotti assicurativi, come le rendite annue, contribuiscono al reddito pensionistico.

Tuttavia **la direttiva si applica** solo alle **assicurazioni e pensioni** di natura **privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro**, dal momento che l'impiego e l'occupazione sono esplicitamente esclusi dal suo campo di applicazione.

La parità di trattamento tra donne e uomini con riferimento alle pensioni professionali è **regolata dalla direttiva 2006/54/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”

**Si noti come tale precisazione limiti il campo di applicazione della Direttiva alle assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro.**

---

## ORDINE DEGLI ATTUARI: DOCUMENTO DI INDIRIZZO

URL: <http://www.ordineattuari.it/articoli/comunicati-stampa/2012/9/direttiva-dell'ordine-degli-attuari-sulla-gender-directive>

### FINALITA'

Evidenziare gli **impatti** della direttiva 2004/113/CE nel settore delle ASSICURAZIONI, **con riferimento al Regolamento ISVAP n° 21/2008**

### IMPATTI EVIDENZIATI ESSENZIALMENTE SUL PRICING

Le tariffe in vigore già *gender neutral* e cioè **potranno continuare ad essere utilizzate** per la sottoscrizione di nuovo business.

In caso contrario bisognerà provvedere alla **definizione di nuove tariffe di premio.**

- **nuovi contratti**
- **esercizio volontario di opzioni**
- **trasformazioni volontarie**
- **differimenti volontari non automatici**

---

## ORDINE DEGLI ATTUARI: BASI DEMOGRAFICHE


Ai sensi del Reg. 21 la base demografica *unisex* dovrà rispettare i principi :

- di **prudenzialità**;
- di **sufficienza dei premi**

Potrà essere definita sulla base:

- del “**rischio prevalente**” (adottando a seconda della tariffa la tavola dei maschi o quella delle femmine, con eventuali fattori di correzione);
- del “**rischio ponderato**” (cioè ipotizzando un *mix* prudente di assicurati di entrambi i sessi che rappresenti la stima della popolazione assicurata teorica).

L'introduzione delle tariffe “unisex” comporta di fatto il **passaggio da un'ottica di equilibrio tecnico del singolo contratto ad un'ottica di “pooling” di rischi** degli assicurati dei due sessi **sull'intero portafoglio**.




**prudenzialità probabilistica / prudenzialità di composizione**

# QUANTO PESA IL SESSO? LONGEVITY RISK

Popolazione Italiana - Speranza di vita - Maschi

M	RG48	IPSS51	PERC2010	PERC2020	PERC2030	PERC2040
60	24,45	26,43	23,43	25,26	26,71	28,18
70	14,94	17,78	15,05	16,65	17,99	19,27
80	6,71	10,37	8,04	9,19	10,27	11,34
90	2,79	5,00	3,47	3,92	4,61	5,29


Popolazione Italiana Maschi - Speranza di vita



Popolazione Italiana - Speranza di vita - Femmine

F	RG48	IPSS51	PERC2010	PERC2020	PERC2030	PERC2040
60	29,07	29,92	26,57	27,95	29,16	30,49
70	17,76	20,71	17,66	18,94	20,07	21,26
80	8,52	12,30	9,67	10,73	11,72	12,75
90	3,15	5,94	4,26	4,88	5,57	6,25


Popolazione Italiana Femmine - Speranza di vita



Popolazione Italiana - Differenziale speranza di vita F/M

F/M %	RG48	IPSS51	PERC2010	PERC2020	PERC2030	PERC2040
60	18,9%	13,2%	13,4%	10,7%	9,2%	8,2%
70	18,9%	16,5%	17,4%	13,7%	11,6%	10,3%
80	27,1%	18,7%	20,3%	16,8%	14,1%	12,4%
90	12,7%	18,7%	22,6%	24,4%	20,9%	18,3%


Popolazione Italiana - Differenziale % Speranza di vita F / M




Le basi PERC2010-2040 sono frutto di un gruppo di lavoro "interforze" promosso da Ordine degli Attuari e Consiglio Nazionale Degli Attuari denominato "I PERCETORI DI RENDITE IN ITALIA" svolto con il supporto in termini di risorse, dati e metodologie di ANIA, ASSOFONDIPENSIONE, ASSOPREVIDENZA, CASSA FORENSE, gestione ex ENPALS, ENPAM, INAIL, gestione ex INPDAP e INPS.

# QUANTO PESA IL SESSO: MORTALITY RISK


Popolazione Italiana - Probabilità di decesso entro 20 anni - Maschi				
M	SI81	SI92	ISTAT02	ISTAT05
30	0,048161	0,042346	0,031104	0,027809
40	0,135250	0,099821	0,074422	0,067309
50	0,313073	0,255375	0,187933	0,170957
60	0,621373	0,530499	0,442756	0,412062
70	0,914641	0,866146	0,812069	0,795506
80	0,997274	0,993270	0,987100	0,986438
90	0,999071	0,999892	0,999931	0,999938



Popolazione Italiana - Probabilità di decesso entro 20 anni - Femmine				
F	SI81	SI92	ISTAT02	ISTAT05
30	0,02508	0,02058	0,01646	0,01501
40	0,06229	0,04875	0,04097	0,03742
50	0,15505	0,12215	0,09656	0,08909
60	0,40883	0,32402	0,25566	0,23613
70	0,81312	0,74644	0,65438	0,63259
80	0,99261	0,98926	0,96816	0,96646
90	0,99847	0,99991	0,99990	0,99988




Popolazione Italiana - Differenziale % rischio di decesso entro 20 anni M / F				
F/M %	SI81	SI92	ISTAT02	ISTAT05
30	92,0%	105,8%	89,0%	85,2%
40	117,1%	104,8%	81,7%	79,9%
50	101,9%	109,1%	94,6%	91,9%
60	52,0%	63,7%	73,2%	74,5%
70	12,5%	16,0%	24,1%	25,8%
80				
90				




# EFFETTO DI UN IPOTETICO MISPRICING

BASE MORTALITY	ISTAT05
BASE LONGEVITY	IPSS5I
TTEC	0%


Composizione per sesso ATTESA		
Età	M	F
40	10,0%	10,0%
50	15,0%	15,0%
60	15,0%	15,0%
70	10,0%	10,0%
	<b>50,0%</b>	<b>50,0%</b>
	100,0%	



MISPRICING CASO 1 M+20% F-20%		
Età	M	F
40	12,0%	8,0%
50	18,0%	12,0%
60	18,0%	12,0%
70	12,0%	8,0%
	<b>60,0%</b>	<b>40,0%</b>
	100,0%	



MISPRICING CASO 2 M-20% F+20%		
Età	M	F
40	8,0%	12,0%
50	12,0%	18,0%
60	12,0%	18,0%
70	8,0%	12,0%
	<b>40,0%</b>	<b>60,0%</b>
	100,0%	



MISPRICING: RISCHIO ASSUNTO / PREZZO APPLICATO -1		
RISK	CASO 1	CASO 2
MORTALITY	4,0%	-4,0%
LONGEVITY	-1,0%	1,0%




# EFFETTO DI UN IPOTETICO MISPRICING

BASE MORTALITY	ISTAT05
BASE LONGEVITY	IPSS5I
TTEC	0%

Composizione per sesso ATTESA		
Età	M	F
40	10,0%	10,0%
50	15,0%	15,0%
60	15,0%	15,0%
70	10,0%	10,0%
	<b>50,0%</b>	<b>50,0%</b>
	100,0%	

MISPRICING CASO 3 Variabile +/- 50%		
Età	M	F
40	5,0%	15,0%
50	11,3%	18,8%
60	18,8%	11,3%
70	15,0%	5,0%
	<b>50,0%</b>	<b>50,0%</b>
	100,0%	

MISPRICING CASO 4 Variabile -/+ 50%		
Età	M	F
40	15,0%	5,0%
50	18,8%	11,3%
60	11,3%	18,8%
70	5,0%	15,0%
	<b>50,0%</b>	<b>50,0%</b>
	100,0%	



MISPRICING: RISCHIO ASSUNTO / PREZZO APPLICATO - 1		
RISK	CASO 3	CASO 4
MORTALITY	3,52%	-3,52%
LONGEVITY	0,125%	-0,125%

---

## OSSERVAZIONI

### MORTALITY RISK

Caratterizzato da **differenziali di prezzo decrescenti** con le età.

Questo fatto, unito al **business tipicamente di durata limitata**, rende il risultato complessivo **sensibile sia alla composizione per sesso** sia a come questa si **distribuisce nelle classi d'età**.

### LONGEVITY RISK

Caratterizzato **differenziali di prezzo crescenti** con l'età.

Questo fatto unito alla specificità del business sulla longevità, **per sua stessa natura “a vita intera”**, rende il risultato complessivo **sensibile quasi esclusivamente alla composizione per sesso** e non alla sua distribuzione per classi d'età.

---

## ORDINE DEGLI ATTUARI : RISERVAZIONE LOCAL

Il portafoglio esistente alla data del 21 dicembre 2012, **non subisce alcun impatto**.

Per i contratti sottoscritti successivamente al 21 dicembre 2012 le riserve tecniche andranno calcolate:

- su **basi demografiche di secondo ordine** per i contratti per i quali si applica il Titolo IV del Regol. 21 (artt. 27 e 29). In tale ambito si ritiene possibile anche la soluzione di calcolare le riserve tecniche con le **stesse basi demografiche del primo ordine ma differenziate per genere**, in quanto assimilabili ad una base tecnica di secondo ordine;
- con le stesse **basi demografiche adottate per il calcolo del premio** per i contratti per i quali si applica il Titolo V del Regolamento (art. 33).

Trovano inoltre applicazione le norme del Regol. 21 sulla costituzione delle **riserve aggiuntive dal confronto fra la base di riservazione e l'esperienza** di portafoglio (artt. 49 e 50).

---

## RISK MANAGEMENT E RIASSICURAZIONE

L'utilizzo del **fattore genere quale risk driver è concesso**. Fa specie lo “strabismo” a livello comunitario per cui:

- EIOPA a fini regolamentari spinge per
  - analisi dettagliata degli impatti economici per **singola fonte di rischio**
  - **separazione fra miglior stima e margine per il rischio (prudenza)**
- la COMMISSIONE EUROPEA e la CORTE DI GIUSTIZIA
  - **imposizione ex lege di un metodo di pricing** che necessariamente deve contenere elementi di prudenzialità impliciti
  - tale **scelta non è trasversale su tutto il business** ma solo sui “prezzi al dettaglio”

DIRETTIVA 2009/138/CE - SOLVENCY II e normativa collegata

**Art. 49 - Funzione attuariale** - Obblighi di coordinamento, **controllo**, garanzia di adeguatezza, validazione, **informativa e redazione di *opinion***

- politiche di sottoscrizione (**regola unisex**)
- politiche di riservazione (senza vincoli)
- politiche di mitigazione dei rischi (senza vincoli)

---

## COME REAGISCE IL MERCATO?

### PRODUCT DESIGN

- nella maggior parte dei casi **si tratterà di un *repricing* (facile indovinarne il verso)**;
- costruzione di **coperture su gruppi M+F** in modo da neutralizzare l'effetto genere;
- costruzione di **coperture composite e concorrenti** su singola testa in modo da neutralizzare le deviazioni dovute al genere (**MORTE+LTC, MORTE+INVALIDITA**);
- stimolo per **ripensare a meccanismi di retrocessione di utili**.

### TRASPARENZA

- attesa dei recepimenti locali nel frattempo revisione minimale;

### RISERVAZIONE IN OTTICA LOCAL

- adeguamento dei processi sul *new business* impattato;
- implementazione di **presidi organizzativi per il monitoraggio *ricorrente* e *formalizzato*** delle composizioni per sesso;

---

## NOVITA'

### IMPULSO PER LO SVILUPPO DI METODOLOGIE DI PRICING CON RISK DRIVERS ALTERNATIVI AL GENERE

- **attenzione alla discriminazione indiretta “proibita”** mediante utilizzo di fattori fittizi
- vanno diffondendosi **metodologie (*Predictive Modelling*) tese a scomporre la mortalità generale** utilizzando fattori correttivi in presenza di **risk drivers verificabili**
  - Ricostruire le qx **analizzando le cause di morte**
  - **Sconti collegati** a fattori di rischio alternativi (professione, livello di studio, corporatura, fumatore, ...)
  - Problema **dell'aggiornamento delle informazioni** (il sesso non si cambia, il lavoro e le abitudini si)
- attenzione a **non perdere di vista la finalità sociale dello strumento assicurativo** (dalla discriminazione per sesso a quella per strato sociale?)

### REGIMI PROVVISORIALI *GENDER-BASED*

- ci si interroga se il fatto di **spostare gli effetti economici al di fuori del rapporto assicurato-compagnia** possa essere considerato lecito dal legislatore;
- rimane il fatto che tali asimmetrie sono di difficile pattuizione, su taluni modelli distributivi possono andare in **conflitto con codici di comportamento interni** e possono ingenerare effetti antiselettivi a lungo termine;

---

## SCENARIO FUTURO

### CRITICITA'

- **dimensione contenuta del business *gender sensitive*** rispetto al business *gender neutral*;
- **opacità** e probabile **incremento dei prezzi** per il cliente finale nel breve periodo;
- **probabili effetti distorsivi sulle composizioni** dovuti ad arbitraggi delle reti distributive a cavallo della data di *cut-off*;
- **maggiore incertezza *ex ante* sul risultato economico** in relazione il rischio assunto;
- **difficoltà di riconciliazione dei risultati** fra prezzi “al dettaglio” (*gender neutral*), prezzi interni e mercato del rischio “all’ingrosso”.

### OPPORTUNITA'

- innovazione nel **posizionamento commerciale** e nell'**analisi dei bisogni**
- innovazione nell'offerta con **coperture articolate**
- nuovo impulso all'**analisi di mortalità per cause**

### ATTESA

- per i **recepimenti locali** e per i necessari chiarimenti sulle zone grigie (PIP 3 anni, FPA in convenzione ...)

---

## CONCLUSIONI

Dato per assodato che la UE:

- intende **attuare in modo stringente il principio di non discriminazione fra generi**
- che **declina tale concetto con riferimento a prestazioni e premi** che devono essere uguali
- **nessuna tutela** della norma per **situazioni di in cui il genere ha un impatto rilevante e giustificato sul pricing**

si sottolinea

- che la **natura del problema non è tecnica ma giuridica e di equità sociale**
- **l'incongruenza di un trattamento differenziato fra prezzi del lavoro diretto e tutte le altre valutazioni**
- che l'impresa in quanto soggetto economico, **cercherà con ogni mezzo di neutralizzare il rischio aggiuntivo che va assumendo**
- a **scapito della fornitura di coperture pure, *tailor made* e trasparenti** tutte le soluzioni oggi intraprese perseguono tale obiettivo
- l'impatto di ***mispricing* in termini percentuali è più rilevante sul rischio *mortality***, mentre in termini assoluti prevale l'impatto sul *longevity*.

---

**GRAZIE ...**

**... PER L'ATTENZIONE**

---

*Roma, 24 ottobre 2012*